



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE
ED ESTETISTA**



Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 79 in data 26.09.2007;
Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 130 in data 27.11.2013.

INDICE

- ARTICOLO 1 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
 - ARTICOLO 2 – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE (articolo abrogato)
 - ARTICOLO 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'.
 - ARTICOLO 4 – SEGNALAZIONE INIZIO ATTIVITA': REQUISITI
 - ARTICOLO 5 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
 - ARTICOLO 6 - IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI
 - ARTICOLO 7 - REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITÀ VARIE SUI MALATI E SUI DECEDUTI.
 - ARTICOLO 8 - REQUISITI IGIENICI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA A DOMICILIO
 - ARTICOLO 9 - ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE
 - ARTICOLO 10 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER INIZIO ATTIVITA' O TRASFERIMENTO ATTIVITA' ESISTENTE
 - ARTICOLO 11 – DOMANDA DI TRASFERIMENTO-(articolo accorpato al precedente)
 - ARTICOLO 12 – MODIFICA DELLA SUPERFICIE DEI LOCALI
 - ARTICOLO 13 – SUBINGRESSO
 - ARTICOLO 14 – INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'AUTO-RIZZAZIONE
 - ARTICOLO 15 - CHIUSURA PER FERIE - SOSPENSIONE E DECADENZA - CESSAZIONE
 - ARTICOLO 16 – COMUNICAZIONI AI RICHIEDENTI. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
 - ARTICOLO 17 - OBBLIGO DI ESPOSIZIONE CERTIFICATI, TARIFFE, ORARI
 - ARTICOLO 18 - VIGILANZA
 - ARTICOLO 19 – SANZIONI
- ALLEGATO A - ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI AD USO ESCLUSIVO ALL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

ARTICOLO 1 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

1. Le attività di acconciatore ed estetista sono disciplinate dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54, dalla L. 17 agosto 2005 n. 174, dal D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 convertito in L. 2 aprile 2007 n. 40, L.R. 38/2009, D.Lgs. 59/2010, DM 110/2011, D.L. 98/2011 e D.L. 201/2011 e relative leggi di conversione, L. 122/2012, D.Lgs 147/2012 nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.

2. E' necessaria la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per svolgere le attività predette sia in luogo pubblico, sia in luogo privato.

3. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata per l'esercizio delle seguenti attività:

a) Acconciatore. La segnalazione certificata di inizio attività consente l'esercizio dell'attività indifferente su uomo e donna, e riguarda il taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica.

b) Estetista. La segnalazione certificata di inizio attività consente l'attività di prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti: tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, così come sostituito dall'allegato al DM 110/2011 (vedi art. 1 c. 2) e secondo quanto previsto al punto 1 dell'articolo 10 della medesima Legge, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dal Regolamento (CE) n. 1223/2009. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Sono comunque soggette al presente Regolamento e pertanto a preventiva segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge Regionale 54/92, le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato 1 al DM 110/2011, ivi comprese ricostruzione unghie e applicazione unghie artificiali

4. La segnalazione certificata di inizio attività è valida per l'intestatario della medesima e per i locali in essa indicati.

ARTICOLO 2 – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE (articolo abrogato)

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'.

1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante. Tali attività sono consentite in modo saltuario esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che siano titolari di regolare attività, o da loro dipendente incaricato.

2. Le stesse attività possono essere anche svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che:

- il richiedente presenti autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari richiesti dal presente Regolamento e consenta i controlli da parte degli Organi competenti;
- rispetto di quanto previsto dall'art. 15 delle N.T.A. (norme tecniche di attuazione) del vigente Piano Regolatore, riguardante l'assolvimento degli standard urbanistici in caso di mutamento della destinazione d'uso in atto, nella quantità determinata dall'art. 9 delle stesse norme. Tale obbligo non sussiste qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente, fermo restando che i vani interessati mantengano la destinazione d'uso propria dell'unità immobiliare in cui sono ricompresi e devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di idoneo servizio igienico. Analogamente e con la medesima condizione relativa all'invarianza della destinazione d'uso in essere, non si formano obblighi relativi agli standard urbanistici nel caso in cui l'attività sia svolta presso la sede designata dal cliente.

Possono essere, altresì, esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, convivenze, alberghi, centri commerciali, caserme, previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività.

3. E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento in assenza di presentazione di regolare segnalazione certificata di inizio attività, anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti cosmetici o a "fini didattici" o altro; anche in questi casi dette attività sono sottoposte alla

presentazione di segnalazione certificata inizio attività e al possesso dei requisiti professionali e igienico-sanitari.

Tali prescrizioni non si applicano per le iniziative strettamente legate all'attività di formazione ed aggiornamento professionale organizzate dagli Enti e dalle Associazioni del comparto.

4. Gli acconciatori nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

5. Le imprese artigiane esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento possono vendere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, indipendentemente dal possesso di un'autorizzazione per l'esercizio del commercio.

ARTICOLO 4 – SEGNALAZIONE INIZIO ATTIVITA': REQUISITI

1. La segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio delle attività indicate all'articolo 1 per il trasferimento di esercizi preesistenti, o per l'aggiunta o modifica di attività, è presentata allo Sportello Unico del comune. Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisito soggettivo previsto dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (impresa artigiana) o, per le imprese societarie non aventi tali requisiti, requisito dalla regolare costituzione della Società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro Dite della Camera di Commercio

b) requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti dagli articoli successivi (art. 6 e seguenti);

c) Il requisito della qualificazione professionale che deve sussistere:

- in caso di impresa individuale in capo al richiedente o ad altro soggetto in possesso della qualificazione professionale, che assume la direzione tecnica dell'esercizio, il quale deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, salvo comprovati casi di forza maggiore (es. malattia);
- in caso di impresa gestita in forma di società, in capo ad uno o più soci o ad altro soggetto in possesso della qualificazione professionale, che assume la direzione tecnica dell'esercizio, il quale deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, salvo comprovati casi di forza maggiore (es. malattia);

d) la conformità dei locali ai requisiti urbanistici

e) superficie minima dei locali

2. Nel caso di impresa (individuale o società) con più unità locali, deve essere nominato un responsabile tecnico per ogni unità in possesso di qualificazione professionale.

3. (comma abrogato)

4. Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio, purché i locali siano distinti, chiaramente identificabili e possedere i necessari requisiti specifici. Qualora le diverse attività vengano svolte da società diverse, risulterà inoltre necessario definire in modo formale (es. contratto di servizio tra le parti) gli spazi oggetto delle singole attività nonché le rispettive responsabilità aziendali in relazione a utilizzo degli spazi comuni, servizi, attrezzature, impianti e loro manutenzione. Restano salvi in ogni caso i requisiti di esercizio (titoli professionali, caratteristiche dei locali, igiene degli strumentari, sicurezza dei prodotti, ecc.) definiti dalla vigente normativa di settore.

5. Qualora, a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, venga a mancare il responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale per una o più della attività, l'attività stessa dovrà essere sospesa.

ARTICOLO 5 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. Fermo restando i requisiti igienico-sanitari, per le segnalazioni certificate di inizio attività relative all'apertura di nuovi esercizi e per i trasferimenti di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori:

mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata (inclusi i lavatesta).

2. Per l'esercizio delle attività di estetista, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

3. La superficie minima deve intendersi come area destinata all'esercizio dell'attività, compresa quella occupata dalle attrezzature; non rientra in tale area la superficie destinata a depositi, uffici, servizi, ingressi, sale d'attesa, ecc

ARTICOLO 6 - IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI

1. locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere i requisiti dimensionali igienici e impiantistici di seguito indicati:

- Altezza secondo normativa vigente in materia edilizia ed igiene del lavoro, di norma non inferiore a mt. 3 con possibilità di deroga per altezze inferiori da richiedersi preventivamente alla S.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'Asl TO5;
- Per utilizzare locali interrati/seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e una idonea superficie aero-illuminante), in presenza di lavoratori dipendenti, deve essere preventivamente acquisita, presso la S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'ASL TO5, deroga prevista dal D.lgs n. 81/2008. Devono comunque sussistere le seguenti condizioni:
 - separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità, che non deve superare il 75% nell'area/aria ambiente;
 - rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
 - impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico;
 - presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora;
- Superficie aero-illuminante non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento e comunque tale da garantire un idoneo microclima; in caso di rapporto di aerazione naturale insufficiente deve essere installato un impianto di ventilazione meccanica o di climatizzazione che preveda immissione di aria esterna ed estrazione, corredato da documentazione riportante le caratteristiche tecniche dell'impianto che deve essere conforme a quanto previsto dalla norma di riferimento UNI 10339.
- Servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia e se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività, dotati di antibagno con porta. È possibile in particolari casi (centro storico) utilizzare anche i servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività. Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni:
 1. pavimento ricoperto di piastrelle greIFICATE e comunque perfettamente solide ed impermeabili,
 2. pareti ricoperte di piastrelle fino a mt 1,50,
 3. dotati di lavandino all'interno e di tazza.
- Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti, fino a un'altezza di mt.1,80, devono essere rivestiti da materiale lavabile ed impermeabili per consentire un'efficace pulizia e sanificazione. I pavimenti devono avere superfici compatte e lavabili. Il termine "lavabile" deve essere inteso in senso "stretto" ovvero deve trattarsi di superfici che non possono subire alcuna alterazione o sfaldatura qualora vengano lavate con acqua e idoneo detergente e disinfettante.
 - Deve essere presente un locale sala d'attesa in relazione all'attività che si intende svolgere.
- Approvvigionamento idrico deve avvenire tramite pubblico acquedotto. In caso contrario è necessario il possesso di un certificato di analisi di potabilità dell'acqua erogata nell'esercizio. Vi deve essere disponibilità di acqua calda e fredda. Le acque reflue, provenienti dalle attività oggetto

del presente Regolamento, sono paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi della L.R. 13/90 e s.m.i., assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi classificabili nella classe A, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R.. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura, sono ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

- Impianti tecnici e tecnologici (elettricità, gas, riscaldamento, ventilazione, ecc.) devono essere installati nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e devono essere corredati da dichiarazioni di conformità ex Legge n°46/90 o D.M. 37/08. L'impianto elettrico dei Centri di estetica e Centri Solarium deve sottostare alla Norma CEI 64-8/7, Sezione 710 e nei casi previsti dotato di Progetto che deve essere allegato alla Dichiarazione di Conformità. Inoltre dovrà essere effettuata la denuncia dell'impianto di terra, ove prevista (D.lgs. n. 81/08);
- Nei locali di lavoro i lavandini fissi vanno installati su parte piastrellata o di altra sostanza lavabile fino a mt.1,50 dal pavimento, sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0.30. I lavandini devono essere sifonati e dotati di idoneo sistema di smaltimento delle acque di rifiuto. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti. L'operatore è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.
- Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia ed una disinfezione: gli esercizi per l'attività di acconciatore debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. Nel caso gli schienali siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.
- Deve essere presente nell'esercizio un mezzo di comunicazione in caso di urgente soccorso medico (telefono con elenco numeri d'emergenza), nonché un armadietto contenente materiale per il primo soccorso.
 - Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva e con sportelli, per quella pulita, nonché di recipienti, muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie; in relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.
 - Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere cambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori.
 - Tutte le attrezzature utilizzate devono essere rispondenti alle vigenti normative. L'identificazione degli apparecchi ad uso estetico ed il loro livello di sicurezza sono rispettivamente definiti agli artt. 1 e 3 del D.M. 12 maggio 2011 n. 110. Per quanto concerne le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'articolo 1 del D.M. 12 maggio 2011, n. 110, occorre riferirsi alle schede tecnico-informative di cui all'allegato 2 al succitato D.M. Tutti gli apparecchi elettromeccanici ad uso estetico dovranno essere corredati, prima del primo utilizzo, del relativo manuale di istruzioni, in lingua italiana, nonché della dichiarazione di conformità CE.
 - Deve essere disponibile un locale o zona spogliatoio.
- Al titolare dell'attività spetta l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:
 - l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
 - il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con particolare riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
 - prima di iniziare ciascun servizio l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
 - per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata a temperatura superiore ai 60 °C;

- le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua e sapone, devono essere disinfettati o sterilizzati a seconda del loro utilizzo;
- per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C per almeno 20 minuti, o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione/sterilizzazione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente. I prodotti consigliati per la disinfezione possono essere i composti che liberano cloro, in particolar modo – per la sua praticità – la cloramina, disponibile in polvere e compressa da sciogliere in acqua, nella proporzione di 20 gr per litro, ed i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina;
- l'impiego dei raggi UV può essere consigliato solo per la conservazione di strumentazione già in precedenza sottoposta a disinfezione/sterilizzazione;
- in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso: tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio;
- le spugnette e gli aghi per l'attività di estetica devono essere monouso;
- gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi;
- la disinfezione e la sterilizzazione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, deve eseguirsi a mezzo del calore secco o umido o tramite utilizzo di sostanza chimica; devono prima, in ogni caso essere accuratamente puliti con abbondantemente acqua e sapone,
- gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
- dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione disinfettante;
- le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate dopo ogni servizio;
- le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati secondo le specifiche norme di sicurezza;
- i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti, con l'esalazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0.5 mt/sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
- durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
- gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega per deposito: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti ed in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i., art. 63, 1° comma, allegato IV, requisiti dei luoghi di lavoro, punti 2.11, 2.12 e 2.13);
- Il titolare dell'attività segnerà al Servizio Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività.

ARTICOLO 7 - REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITÀ VARIE SUI MALATI E SUI DECEDUTI.

1. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.

In tali casi deve essere conseguito il preventivo nulla osta del Servizio Igiene Pubblica della competente A.S.L. in ordine alle attrezzature disponibili. In caso di prestazione su soggetto ricoverato presso luoghi di cura per malattie infettive, il Direttore Sanitario, vista la particolare attività deve valutare la contagiosità o meno della malattia infettiva.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile. Tali strumenti devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Le attività di acconciatore possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e devono essere svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

ARTICOLO 8 - REQUISITI IGIENICI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA A DOMICILIO

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:

a) locali: devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri;

b) impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio: deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

Tutte le disposizioni igienico sanitarie previste dal presente Regolamento devono essere rispettate.

Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

ARTICOLO 9 - ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ARTICOLO 10 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER INIZIO ATTIVITA' O TRASFERIMENTO ATTIVITA' ESISTENTE

1. La segnalazione certificata di inizio attività per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento o trasferimento attività esistenti deve essere trasmessa con modalità telematica allo sportello unico del Comune e deve contenere:

- generalità del richiedente; qualora il richiedente sia una società le domande dovranno indicare la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale della società, nonché le generalità complete del legale rappresentante;
- ubicazione dei locali da destinare all'esercizio dell'attività (via e numero civico);
- indicazione dell'attività che il richiedente intende svolgere.

2. Alla segnalazione devono essere allegati:

- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari richiesti dal presente Regolamento;
- documentazione relativa alle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico (solo per gli esercizi di estetica);
- dimostrazione del possesso del requisito professionale
- planimetria dei locali, quotata ed in scala 1:100, con indicati i locali di esercizio e la loro superficie, i locali di deposito e di servizio;
- estremi provvedimenti edilizi (Permesso di costruire, DIA, SCIA, agibilità,ecc...) che attestano la regolarità urbanistico-edilizia del locale;
- dichiarazione in carta semplice del proprietario dei locali da cui risulti che i medesimi sono a disposizione del richiedente per essere adibiti all'attività indicata nella domanda;
- altra documentazione prevista per la presentazione delle SCIA

3. (comma abrogato)

4. Nel caso in cui l'attività debba essere svolta presso l'abitazione del richiedente, questi dovrà espressamente dichiarare nell'istanza di consentire i controlli nei locali da parte delle competenti autorità.

5. Le segnalazioni certificate inizio attività per lo svolgimento, nella sede delle attività didattiche, di prestazioni od esercitazioni pratiche su soggetti diversi dagli allievi devono indicare:

- la tipologia delle prestazioni che si intendono svolgere;
- l'indirizzo della sede in cui si intendono svolgere le prestazioni.

Alla segnalazione certificata devono essere allegati:

- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari richiesti dal presente regolamento, con l'indicazione della ricettività delle aule, rilasciato dall'A.S.L.;
- dichiarazione di conformità di cui alla legge 5.3.1990 n. 46 o DM 37/2008 per gli impianti elettrici e termoidraulici;
- requisito professionale;
- planimetria dei locali quotata ed in scala 1:100 con indicate le aule, i locali di deposito e di servizio;
- estremi provvedimenti edilizi (Permesso di costruire, DIA, SCIA, agibilità,ecc...) che attestano la regolarità urbanistico-edilizia del locale;
- dichiarazione in carta semplice del proprietario dei locali da cui risulti che i medesimi sono a disposizione del richiedente per essere adibiti all'attività indicata nella domanda;
- certificato di prevenzione incendi, rilasciata dal Comando Prov.le dei VVFF per sedi soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi ai sensi delle disposizioni legislative in materia.

ARTICOLO 11 – DOMANDA DI TRASFERIMENTO-(articolo accorpato al precedente)

ARTICOLO 12 – MODIFICA DELLA SUPERFICIE DEI LOCALI

1. Le segnalazioni certificate di inizio attività relative alla modifica della superficie dei locali devono essere presentate con le modalità previste dall'art 10 ed indicare:

- il tipo di attività svolta;
- l'ubicazione dell'esercizio;
- gli interventi necessari per la modifica della superficie

2. Alla segnalazioni certificate devono essere allegati:

- planimetria dei locali, quotata ed in scala 1:100, da cui risulti la sistemazione dei locali di esercizio, di deposito e di servizio prima e dopo l'intervento;

- estremi provvedimenti edilizi (Permesso di costruire, DIA, SCIA, agibilità, ecc.) che attestano la regolarità urbanistico-edilizia del locale,
- estremi denuncia/segnalazione di inizio attività o autorizzazione
- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari richiesti dal presente regolamento

ARTICOLO 13 - SUBINGRESSO

1. Il subingresso nell'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, e' subordinato ad una segnalazioni certificate di inizio attività da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, il quale deve risultare in possesso dei requisiti professionali.

2. L'autorizzazione del dante causa si intende decaduta alla data di trapasso della titolarità dell'esercizio. Qualora, il subentrante non faccia richiesta di voltura entro il termine di mesi sei dalla stipula del contratto di compravendita, decade dal diritto di esercitare l'attività'.

3. Le denunce di inizio attività tendenti ad ottenere il subingresso nella titolarità di esercizi già esistenti devono indicare:

- il tipo di autorizzazione per cui si chiede il subingresso;
- l'indirizzo dell'esercizio;
- generalità del precedente titolare dell'autorizzazione;

Alla stessa devono essere allegati:

- copia dell'atto con cui è stato effettuato il passaggio di proprietà dell'esercizio o autocertificazione
- autorizzazione o estremi presentazione denuncia inizio attività del precedente titolare;
- i documenti di cui all'art. 10

ARTICOLO 14 - INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'attività, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle imprese Artigiane possono gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. La relativa denuncia deve essere presentata entro 6 mesi dall'evento, poiché in caso contrario sono applicabili le disposizioni riguardanti la chiusura dell'esercizio di cui all'art. 15.

Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, il dirigente ordina la chiusura dell'attività salvo che l'interessato non comprovi il possesso dei prescritti requisiti.

ARTICOLO 15 - CHIUSURA PER FERIE - SOSPENSIONE E DECADENZA - CESSAZIONE

1. Di ogni sospensione di attività dell'esercizio, non disciplinata dal presente comma, deve essere data preventiva giustificata comunicazione al Comune nel caso debba protrarsi per più di un mese e fino alla durata massima di 1 anno; della ripresa dell'attività deve essere data altresì preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.

2. Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate per comprovata necessità su domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata

3. L'attività può essere soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente Regolamento, previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo di 180 giorni, le cause che l'hanno determinata. Qualora, trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione, il Comune dispone la chiusura dell'esercizio.

4. Il dirigente ordina la chiusura dell'esercizio qualora:

a) (abrogato):

- b) venga sospesa l'attività, già iniziata, per un periodo superiore a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - c) in un esercizio titolato a svolgere più tipologie di attività, venga sospesa una di esse per un periodo superiore a 12 mesi;
 - d) (abrogato)
 - e) Perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi richiesti, salvo quanto previsto all'art. 14;
 - f) mancanza dei requisiti necessari per l'inizio dell'attività.
5. Nel caso di cessazione dell'attività e' fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla cessazione.

ARTICOLO 16 – COMUNICAZIONI AI RICHIEDENTI. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta indirizzata al firmatario delle segnalazioni certificate di inizio attività per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento.
2. I dinieghi devono essere motivati e comunicati al firmatario della segnalazione certificata di inizio attività; tali provvedimenti devono indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

ARTICOLO 17 - OBBLIGO DI ESPOSIZIONE CERTIFICATI, TARIFFE, ORARI

1. Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile il certificato di abilitazione professionale, nonché la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate, e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.
Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività'.
2. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi sono rimessi alla libera determinazione dell'esercente nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'apposita ordinanza Sindacale.

ARTICOLO 18 - VIGILANZA

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere per effettuare ispezioni nei locali in cui si svolgono le attività'.

ARTICOLO 19 – SANZIONI

1. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento e' punita, in assenza di diversa sanzione prevista dalle leggi di settore, con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
da € 25,00 a € 500,00.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, può essere ordinata, previa diffida, la sospensione dell'attività' per un periodo massimo di tre mesi.
3. Il Dirigente ordina l'immediata cessazione delle attività' disciplinate dal presente regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta segnalazione certificata di inizio attività, dando comunicazione agli organi di vigilanza. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, è disposta la chiusura coattiva dell'esercizio.
4. Per l'attività' di estetista esercitata in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in mancanza dei requisiti professionali, si fa riferimento alle sanzioni previste dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e della Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54.

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI AD USO ESCLUSIVO ALL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;
- stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro correnti
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchio per l'aspirazione dei comedoni con cannule e con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti.
- Doccia filiforme ad atomizzatore con pressione non superiore a 80 kPa.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Apparecchi per massaggi meccanici o elettrici picchiettanti.
- solarium per l'abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria o idrico ad aria a pressione non superiore a 80 kPa.
- Scaldacera per cerette.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza resistiva o capacità.
- -Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore a 80kPa.
- Apparecchi per ionoforesi estetica sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ad ago, a pinza o accessorio equipollente o ad impulsi luminosi per foto depilazione
- Apparecchi per massaggi subacquei
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi
- Apparecchi per massaggi ad aria compressa con pressione superiore a 80 kPa.
- Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o foto stimolante delle aree riflesse del viso e delle mani.
- Laser estetico defocalizzato per la depilazione.
- Saune e bagno di vapore.